

Parto integrando o eccitanziale
allegato alla delibera consiliare
n. 79 del 09-09-2010



COMUNE DI RAGUSA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSEDIAMENTO E
GESTIONE DELLE STAZIONI RADIO BASE E DELLE
FONTI DI EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE

(approvato con deliberazione di C.C. n. 79 del 09 SETTEMBRE 2010)

INDICE DEGLI ARGOMENTI

- ART. 1 - FONTI NORMATIVE ED AMBITO DI APPLICAZIONE Errore. Il segnalibro non è definito.
- ART. 2 - FINALITA' E OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO Errore. Il segnalibro non è definito.
- ART. 2 BIS - DEFINIZIONI 5
- ART. 3 - CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI Errore. Il segnalibro non è definito.
- ART. 4 - DIVIETO DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI Errore. Il segnalibro non è definito.
- ART. 5 - AREE SENSIBILI Errore. Il segnalibro non è definito.
- ART. 6 - INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA DEGLI IMPIANTI Errore. Il segnalibro non è definito.
- ART. 6 BIS - LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI..... Errore. Il segnalibro non è definito.
- ART. 7 - CATASTO DEGLI IMPIANTI..... Errore. Il segnalibro non è definito.
- ART. 8 - AUTORIZZAZIONI Errore. Il segnalibro non è definito.
- ART. 9 - DISCIPLINA DEGLI ATTI AUTORIZZATORI . Errore. Il segnalibro non è definito.
- ART. 10 - DOCUMENTAZIONE TECNICA Errore. Il segnalibro non è definito.
- ART. 11 - OBIETTIVI DI QUALITA' - RISANAMENTO Errore. Il segnalibro non è definito.
- ART. 12 - RISANAMENTO E RILOCALIZZAZIONE IMPIANTI Errore. Il segnalibro non è definito.
- ART. 13 - ATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI Errore. Il segnalibro non è definito.
- ART. 14 - RESPONSABILITÀ E INADEMPIENZE Errore. Il segnalibro non è definito.
- ART. 15 - FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO . Errore. Il segnalibro non è definito.
- ART. 16 - SANZIONI Errore. Il segnalibro non è definito.
- ART. 17 - ESECUTIVITÀ..... Errore. Il segnalibro non è definito.

Capo I - Ambito di applicazione e finalità

Art. 1 - Fonti normative ed ambito di applicazione

Il presente Regolamento (d'ora in avanti il **Regolamento**) è redatto, ai sensi:

- dell'art. 8, comma 6, della Legge 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" di seguito "Legge Quadro";
- del D.P.C.M. 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz." di seguito "Decreto Attuativo";
- del D.L.vo 259 del 01/08/2003 "Codice delle comunicazioni elettroniche" di seguito "Codice";
- delle Linee guida applicative del Decreto 10 settembre 1998 n° 381 "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana " del settembre 1999,
- ***D.M. 28 maggio 2003 - Regolamentazione dei servizi WI - fi ad uso pubblico***
- ***D.M. 04 ottobre 2005 : Modifiche al D.M. 28 maggio 2003 - condizioni per il rilascio delle autorizzazioni generali per la fornitura al pubblico dell'accesso radio LAN alla rete ed ai servizi di telecomunicazione***

Al fine di disciplinare le procedure per l'esecuzione di interventi relativi all'installazione, la modifica ed in generale la gestione di tutti gli impianti radioelettrici compresi gli impianti radiotelevisivi e per telefonia cellulare operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz di seguito denominati "impianti". Le norme e le prescrizioni di cui al presente Regolamento si applicano all'intero territorio comunale ivi compresi gli impianti mobili.

Nell'ambito del procedimento in materia edilizia ed urbanistica disciplinato dal Regolamento Edilizio Comunale, l'installazione, il trasferimento e la modifica degli impianti di cui sopra è soggetto ad autorizzazione edilizia o, ricorrendo le condizioni in seguito specificate, ai sensi del Capo V del Codice, () a Dichiarazione di Inizio Attività (DIA).

La realizzazione o la riconfigurazione di impianti per sistemi radioelettrici è consentita in tutte le zone del territorio comunale con esclusione e con le limitazioni previste per le aree particolarmente sensibili come definite nel seguito nonché con i limiti indicati dall'art. 5 lettere a) e b).

Gli impianti non sono soggetti al rispetto degli indici di piano regolatore relativi all'edificabilità fondiaria ed all'altezza massima dei fabbricati, trattandosi di impianti che non sono equiparabili alle costruzioni in senso stretto.

Fatto salvo l'obbligo dell'osservanza delle limitazioni di cui al successivo art. 5, al di fuori delle stesse gli impianti, non essendo equiparabili alle costruzioni in senso stretto, non sono soggetti al rispetto dell'indice di piano regolatore relativo alle distanze da confini e da altri fabbricati previsto per le varie zone di piano. Gli impianti sono comunque soggetti al rispetto delle distanze disciplinate degli artt. 873 e 877 del Codice Civile.

Nell'installazione degli impianti dovranno essere in ogni caso osservate tutte le disposizioni contenute in fonti normative di grado superiore a quelle di cui al presente regolamento con particolare riferimento a quelle che dovessero essere emanate in tempi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento.

Gli impianti nella loro progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio sono soggetti al rispetto, oltre che delle succitate disposizioni normative in materia, delle seguenti disposizioni specifiche e successive modifiche ed integrazioni *ove applicabili* :

- *D.M. n. 37/2008 : Regolamento di attuazione dell'art. 11-
quaterdecies, comma 13 lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre
2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di
installazione all'interno degli edifici*
- *Decreto L.^{vo} 9 aprile 2008 n. 81 : attuazione dell'art. 1 della Legge
n. 123 del 3 agosto 2007 in materia di tutela e della salute e della
sicurezza dei luoghi di lavoro*
- *Decreto Ministeriale 23 maggio 1992 "Regolamento recante disposizioni di attuazione
della legge 28 marzo 1991 n. 109, in materia di allacciamenti e collaudi di impianti
telefonici esterni" n. 314 e succ. mod. ed integrazioni;*
- *norme CEI 24.1, CEI 64.x, CEI 81.x (protezione contro le scariche atmosferiche) e
succ. mod. ed integrazioni;*
- *Legge 20 marzo 2001 n. 66 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto
legge 23 gennaio 2001, n. 5 recante disposizioni urgenti per il differimento di
termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il
risanamento di impianti radiotelevisivi";*

*Vanno infine applicate le disposizioni emesse in materia dalla
Regione Siciliana ed in particolare :*

- *L.R. n. 17 del 28/12/2004 art. 103*
- *D.A. n. 35 del 21 febbraio 2007*
- *D.A. n. 111/gab del 27/08/2008*

*nonché ogni altra eventuale successiva normativa e/o
regolamentazione, sia di livello Nazionale e/o Regionale che trova
immediata applicazione in quanto compatibile.*

Art. 2 - FINALITA' E OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO

L'installazione di tutti gli impianti sorgenti di radiazione elettromagnetica può essere autorizzata purchè siano rispettate le esigenze di tutela della salute pubblica, ambientale e paesaggistica, oltre che la vigente normativa statale e regionale.

Con il presente regolamento, in ottemperanza alla legislazione di cui all'art. 1 il Comune persegue le seguenti finalità ed obiettivi:

- **Assicurare** il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici anche mediante l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o, quantomeno, all'interno di siti comuni, ove tecnicamente possibile;
- **Tutelare** la salute umana, l'ambiente e il paesaggio come beni primari;
- **Dotarsi** delle procedure amministrative per la presentazione delle istanze da parte dei gestori finalizzate al rilascio delle autorizzazioni alla installazione di nuovi impianti ed alla modifica anche solo radioelettrica di impianti esistenti e già in possesso di autorizzazione;
- **Garantire** il contenimento dell'inquinamento ambientale derivante dalle emissioni elettromagnetiche degli impianti ed il conseguimento, nell'esercizio degli stessi, degli obiettivi di qualità stabiliti dalla *Legge Quadro* e relativi Decreti di attuazione, nonché della normativa Regionale applicabile in quanto espressamente indicata nella legislazione quadro nazionale. A tale scopo i soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti del tipo descritto nell'art. 1 debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduce al livello più basso possibile i campi elettromagnetici;
- **Conoscere** la situazione generale relativa al livello d'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici anche ai fini dell'autorizzazione all'installazione di nuovi impianti;
- **Fornire** corrette informazioni alla popolazione mediante gli idonei canali di comunicazione e la promozione di incontri, seminari, convegni e dibattiti pubblici con l'Amministrazione comunale e/o con esperti del settore;
- **Garantire** il rispetto dei criteri stabiliti per l'attuazione delle azioni di risanamento ai sensi dell'art. 8 della *Legge Quadro*, dell'Allegato C del D.M. 381/1998 e delle "Linee-guida" applicative dello stesso decreto ministeriale.

L'attività di competenza comunale, preordinata ad assicurare la corretta utilizzazione delle sorgenti di radiazione elettromagnetica, dovrà essere ispirata alla piena e leale collaborazione tra i Settori e gli Uffici interni al Comune che dovranno assicurare, reciprocamente, la necessaria assistenza per pervenire a provvedimenti condivisi atti ad assicurare vantaggi alla collettività sia di natura economica che di sostenibilità ambientale nel rispetto del regolamento.

In questa ottica, il Nucleo di Valutazione, sottoporrà alla propria valutazione le attività dei Dirigenti dei Settori coinvolti e richiamati nei successivi articoli tali da incidere efficacemente sull'azione amministrativa derivante dal Regolamento.

Art. 2 bis Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) stazioni radio base: le stazioni radio di terra del servizio di telefonia mobile destinate al collegamento dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia

cellulare. Si intendono comprese nella definizione di stazioni radio base sia quelle realizzate tramite collegamento permanente a terra o ad un edificio o manufatto, sia quelle realizzate tramite collegamento non permanente a terra o ad un edificio o manufatto (impianti mobili);

b) modifica di una stazione radio base: una stazione radio base già installata e dotata di regolare autorizzazione o concessione edilizia è considerata modificata quando risultano variati i propri contributi di c.e.m. nei luoghi in cui le persone sono o possono essere soggette ad esposizione;

c) unità di misura e grandezze fisiche: quelle definite nell'Allegato A al DM 381/98;

d) c.e.m.: campo elettromagnetico;

e) soggetto avente titolo: il concessionario, il licenziatario o altro soggetto autorizzato all'uso delle frequenze;

f) esposizione: è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

g) limite di esposizione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per le finalità di cui all'art.1 c.1 lett.a) della L.36/2001;

h) valore di attenzione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalità di cui all'art.1 c.1 lettere b) e c) della L.36/2001. Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine;

i) obiettivi di qualità:

i.1) **i criteri localizzativi**: gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;

i.2) **i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico**, definiti dallo Stato ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi;

j) **risanamento**: adeguamento ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità stabiliti dalla normativa vigente;

k) Uffici Comunali competenti :

1. **SETTORE VII Assetto ed Uso del Territorio - 1° Servizio Gestione Piani Urbanistici, Pianificazione Territoriale e Controllo, per la tenuta, aggiornamento e gestione del Catasto degli impianti (art. 7)**

2. **SETTORE VII Assetto ed Uso del Territorio - 1° Servizio Gestione Piani Urbanistici, Pianificazione Territoriale e Controllo, per le procedure finalizzate alla individuazione, gestione e definizione dei siti di proprietà comunale (art. 3)**

3. **SETTORE X - Ecologia ed Ambiente- 2° Servizio Gestione infrastrutture e Servizi ambientali (inquinamento aria, terra, acqua) per esercitare la vigilanza :**

a. **sul rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione previsti dalla normativa statale, degli obiettivi di qualità di**

*cui al presente regolamento, avvalendosi dell'ARPA
Provinciale e Regionale*
*b. sugli adempimenti di natura identificativa degli impianti
nell'ambito delle attività di cui al successivo art. 15*

l) N.O.: nulla osta;

m) art.: articolo; c.: comma; lett.: lettera;

Capo II - Localizzazione degli impianti

Art. 3 - CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

I criteri da seguire, in ordine di priorità, per la localizzazione di nuovi impianti radioelettrici, sono i seguenti:

1. Aree agricole, boschive o comunque verdi non abitate e non attrezzate, ad esclusione di aree sottoposte a vincoli e prescrizioni per l'impatto ambientale e paesaggistico;
2. Aree industriali prevalentemente a bassa occupazione (discariche, depuratori, ecc.) e infrastrutture della viabilità (parcheggi, rotatorie, ecc.);
3. Aree di rispetto cimiteriale;
4. Altre aree solo se tutte le precedenti localizzazioni sono tecnicamente non compatibili e con i seguenti vincoli: adeguata distanza da scuole, ospedali, asili, case di cura, aree verdi attrezzate, aree destinate all'infanzia, aree di particolare densità abitativa in misura sufficiente a garantire che nei recettori sensibili il campo elettromagnetico rimanga il più vicino possibile ai valori di fondo e comunque al di sotto degli obiettivi di qualità di cui all'art. 4 comma 1 del *Decreto Attuativo*.

Gli impianti radioelettrici devono, di norma, essere collocati su aree e/o su immobili a destinazione non residenziale di proprietà comunale; ove ciò non sia possibile, possono essere posti su aree e/o su immobili di proprietà di altri soggetti pubblici o privati.

Sarà cura dell'ufficio comunale competente (di cui all'art. 2 bis comma K punto 2) in sede di valutazione dei piani annuali dei gestori da parte del Gruppo Tecnico di Valutazione di cui al successivo art. 6bis, verificare la presenza di aree, strutture, immobili di proprietà comunale che possono diventare sedi di localizzazione di impianti radioelettrici, procedere alla formalizzazione di tale disponibilità nei confronti del gestore, acquisire la effettiva disponibilità con le eventuali condizioni e prescrizioni, approntare tutta la documentazione necessaria a definire il rapporto con il gestore (schemi di contratti di locazione con la quantificazione dei canoni di locazione). Sarà altresì cura del predetto ufficio, esperite le fasi anzidette, :

- 1) *darne comunicazione agli altri uffici comunali coinvolti nella procedura*
- 2) *stipulare il contratto*

I proventi derivanti dai canoni di locazione andranno a costituire un apposito capitolo di bilancio vincolato alla tutela ambientale

Gli impianti devono essere localizzati in postazioni tali che il campo elettrico, misurato all'interno delle aree sensibili non sia superiore agli obiettivi di qualità stabiliti dall'art. 4 comma 1 del *Decreto Attuativo*.

Al fine di limitare il numero degli impianti sul territorio comunale e di conseguenza l'impatto ambientale degli stessi, deve essere ottimizzato l'utilizzo delle aree che ospitano gli impianti e le misure atte alla limitazione degli accessi anche riducendo il numero dei siti complessivi compatibilmente con le esigenze di copertura radio delle zone servite dagli impianti e fatto salvo il rispetto dei limiti di campo elettromagnetico previsti dalla vigente normativa statale.

Compatibilmente con le strutture esistenti e al fine di limitare l'impatto ambientale dei nuovi siti, sono favorite le installazioni degli impianti opportunamente mimetizzati e/o mascherati che utilizzino pali o tralicci esistenti o le installazioni che consentano ad uno stesso supporto più funzioni quali, ad esempio, l'illuminazione pubblica, la telefonia cellulare, ecc.

Compatibilmente con la natura del terreno e con le infrastrutture esistenti e al fine di limitare l'impatto ambientale dei nuovi siti, sono favorite le installazioni interraste degli impianti tecnologici (shelter) collegati agli impianti di telefonia cellulare.

Per gli impianti ubicati in aree già occupate da immobili deve essere prodotta opportuna documentazione di valutazione di impatto acustico ***ai sensi e per gli effetti della legge n. 447 del 26 ottobre 1995 legge quadro sull'inquinamento acustico***

Nel territorio aperto, ove consentito, l'eventuale inserimento di un nuovo impianto deve seguire i seguenti criteri:

a) privilegiare nella scelta del sito aree già servite da viabilità ed accessibili, al fine di evitare di realizzare nuove infrastrutture a servizio della postazione;

b) evitare impianti dotati di elementi particolarmente impattanti e tinteggiati con colorazioni vistose, qualora non in contrasto con le esigenze di sicurezza militari e/o civili;

c) integrare la nuova installazione con interventi di miglioramento mediante l'inserimento di schermi naturali costituiti da alberature e piantumazioni ai fini di un corretto inserimento ambientale e morfologico.

Al fine di ridurre l'impatto visivo e di facilitare le operazioni di controllo devono essere preferite installazioni di più impianti di gestori diversi sulla stessa struttura.

Nella condivisione degli impianti i gestori devono concordare congiuntamente le soluzioni tecniche più idonee da adottare sempre nel rispetto del principio di minimizzazione previsto dalla Legge Quadro e relativi Decreti di attuazione.

Resta l'obbligo da parte del gestore, di formalizzare all'Ufficio Competente (di cui all'art. 2 bis comma K punto 1) per la relativa presa d'atto, la dismissione di impianto già autorizzato nel caso di spostamento, per condivisione con altro gestore, di una struttura destinata alla emissione di onde elettromagnetiche

Art. 4 - DIVIETO DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

E' stabilito il divieto dell'installazione degli impianti:

a) all'interno delle aree sensibili di tipo b) così come definite dall'art. 5 comma 1, lettera b) del presente regolamento *qualora, con tale installazione, vengano superati i*

valori di emissione di cui agli obiettivi di qualità riportati nell'Allegato B del Decreto Attuativo;

b) in area soggetta a Vincolo paesaggistico ex L.431/85 (D.Lgs 490/99), nel caso in cui non siano acquisiti i relativi nulla osta della Soprintendenza ;

c) in area soggetta a Vincolo paesistico ex L.1497/39 (D.lgs 490/99), nel caso in cui non siano acquisiti i relativi nulla osta della Soprintendenza;

d) sui fabbricati notificati dalla ex. L. 1089/39 (D.Lgs. 490/99), nel caso in cui non siano acquisiti i relativi nulla osta della Soprintendenza;

e) all'interno di aree urbane soggette all'applicazione della L.R. 61/81 ad eccezione delle installazioni che non *alterano in maniera significativa* l'impatto visivo ed ambientale;

I divieti di installazione di cui sopra non riguardano le installazioni delle Pubbliche Amministrazioni necessarie a garantire le comunicazioni di pubblica utilità (installazioni della Protezione Civile, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Capitaneria di porto, Forestale dello Stato, Guardia di Finanza ecc.) per quanto disposto dall'art. 1 comma 6 del Decreto Attuativo.

ART. 5 - AREE SENSIBILI

Il presente regolamento, ai sensi della legislazione vigente in materia e nel rispetto dei criteri generali contenuti nella *Legge Quadro* e relativi Decreti di attuazione, individua due tipi di aree sensibili:

a) aree di interesse storico-architettonico e paesaggistico ambientale, nelle quali devono essere evitati impatti di tipo visivo degli impianti.

b) aree di particolare densità abitativa o aree intensamente frequentate di cui agli artt. 3 e 4 del Decreto Attuativo.

Si intendono per "aree di particolare densità abitativa" quelle aree dove la gente vive, lavora o studia per oltre 4 ore al giorno. Sono comunque da considerare tali tutte le aree interne di edifici (quali ad esempio abitazioni, sedi di attività lavorative, asili, scuole, ambienti destinati all'infanzia) e loro pertinenze esterne quali balconi, terrazzi, aree verdi attrezzate, giardini e cortili, e negli altri casi in cui sia ragionevole pensare che vi possa essere permanenza prolungata nel tempo, non inferiore a quattro ore nell'arco della giornata, e comunque ricorrente.

Si intendono per "aree intensamente frequentate" quelle aree individuate dall'art. 4 comma 2 del Decreto Attuativo¹.

Art. 6 - INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA DEGLI IMPIANTI

Con apposita cartografia comunale, allegata al presente regolamento, vengono individuate le aree sensibili di tipo a), di tipo b) e le aree urbane soggette all'applicazione della L.R. 61/81 nonché localizzati gli impianti esistenti, suddivisi per gestore. La cartografia viene costantemente aggiornata e fa parte integrante del catasto comunale degli impianti radioelettrici di cui al successivo articolo 7)

¹ " Per aree intensamente frequentate si intendono anche superfici edificate ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi "

Art. 6 bis - LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

Al fine di ottimizzare la collocazione degli impianti in termini di tutela dell'ambiente e del paesaggio nonché minimizzare i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici a carico della popolazione, ciascun Gestore presenta al Comune il Programma annuale o pluriennale delle installazioni fisse da realizzare nel periodo considerato, corredato della indicazione dei siti di cui ai precedenti art. 4 e 5 ricadenti all'interno di aree circoscritte (entro un raggio di 300 mt.) da ciascun apparato.

Per l'esame dei Programmi *annuali o pluriennali delle installazioni fisse* viene istituito un Gruppo Tecnico di Valutazione (GTV), coordinato da un Dirigente o Funzionario dell' Ufficio Tecnico Comunale e formato da n. 4 tecnici rappresentanti degli Uffici Comunali competenti :

- 1) X° Ecologia ed Ambiente-
- 2) VII° *Assetto ed uso del territorio*
- 3) VIII° *Centri Storici, limitatamente ai siti di interesse della L.R. n. 81/61*
- 4) IX° *infrastrutture e viabilità*
- 5) da un Funzionario dell'ARPA Provinciale

Le funzioni di segreteria dello stesso organo e di verbalizzazione delle sedute sono assegnate ad un funzionario del settore IX infrastrutture e Viabilità nominato dal dirigente dello stesso settore.

Il GTV elabora, in appositi verbali, l'esito della valutazione dei Programmi richiedendo, eventualmente, ai Gestori modifiche ed integrazioni agli stessi Programmi *intese principalmente a favorire l'applicazione dei criteri di cui all'art. 3 e dei vincoli di cui all'art. 4 e 5 del presente Regolamento*

Al fine di assicurare la piena funzionalità del GTV, limitatamente ai componenti esterni, sarà corrisposto, in analogia a quanto previsto dalla delibera del C.C. n.41 dell'11/09/2003, un gettone di presenza, nella misura prevista dallo stesso atto e con i limiti e condizioni contenuti nel medesimo provvedimento.

Art. 7 - CATASTO DEGLI IMPIANTI

L'Ufficio comunale competente (di cui all'art. 2 bis comma K punto 1) impone ai gestori, ai sensi dell' all. A del D.A. 27 agosto 2008, di apporre, alla base dei sostegni degli impianti, targhe identificative complete dei dati richiesti (concessionario, marchio, tipo di servizio, frequenza, codice alfanumerico identificativo dell'impianto) e ciò al fine di rendere sempre aggiornato e disponibile il catasto comunale degli impianti che sarà integrato dalla apposita cartografia in scala adeguata dove sono evidenziate le aree sensibili di cui al precedente art. 6. Il catasto sarà annualmente trasmesso:

- *all'ARPA Provinciale*
- *All'ARPA Regionale*
- *Al Dipartimento Regionale Territorio Ambiente*
- *All'Ispettorato Territoriale della Sicilia del Ministero delle Telecomunicazione*

Per tali finalità qualsiasi titolo autorizzativo comunque denominato (provvedimento unico emesso dal SUAP, concessione edilizia, autorizzazione, D.I.A.) dovrà essere trasmesso in copia al predetto Servizio Pianificazione Urbanistica del Settore VII ed al Settore X Ecologia ed Ambiente - Servizio Gestione infrastrutture e Servizi ambientali che avrà cura di esercitare, nell'ambito delle attività di cui al successivo art. 15, la vigilanza sugli adempimenti di natura identificativa degli impianti; per facilitare tale attività di controllo gli uffici che rilasciano i titoli autorizzativi forniranno ogni collaborazione possibile mettendo a disposizione i propri archivi.

Resta confermato l'obbligo di trasmettere all'ARPA Regionale i dati elencati all'art. 2 di cui al protocollo di intesa ARPA Regionale - gestori impianti fonti di emissioni elettromagnetiche del 25-02-2003.

Capo III - Procedimenti autorizzativi

Art. 8 - AUTORIZZAZIONI

Le disposizioni del presente Capo sono regolate dalla normativa nazionale, ai sensi degli artt. 86-93 Capo V del Codice.

In particolare, ai sensi dell'art. 87 del Codice sono soggetti ad Autorizzazione Edilizia:

- a) Nuovi impianti emittenti campi elettromagnetici installati ai fini della trasmissione di segnale per radiocomunicazioni ivi compresi gli impianti mobili;
- b) Ogni modifica agli impianti radioelettrici sia per tipo, modello o altro anche a seguito di eventi naturali o dolosi che danneggino l'impianto;
- c) Interventi di sostituzione di parti delle strutture portanti (tralicci, pali, ecc.) e di componenti tecnologiche deteriorate degli impianti, purché eseguiti con elementi aventi le stesse caratteristiche e prestazioni;
- d) Interventi di soppressione e rimozione degli impianti e di bonifica dei siti.

In deroga a quanto sopra, ai sensi dell'art. 87 comma 3 del *Codice*, sono disciplinati da semplice DIA tutti gli impianti con potenza in singola antenna non superiore a 20 W, fermo restando l'obbligo del rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità di cui alla normativa nazionale vigente.

Art. 9 - DISCIPLINA DEGLI ATTI AUTORIZZATORI

La domanda, volta al rilascio dell'autorizzazione alla installazione o alla modifica degli impianti, va presentata allo Sportello Unico Attività Produttive secondo la modulistica e con le procedure riportate nello specifico regolamento approvato con delibera della G.M. n. 72 del 09/02/2004 e dovrà comprendere tutta la documentazione, cartografia, relazioni e documentazioni necessarie a richiedere ed acquisire i pareri, autorizzazioni, nulla-osta da parte di:

- **Settore VII Assetto ed Uso del Territorio** - sempre -
- **Settore VIII Centri Storici** -sempre-(limitatamente alle aree interessate dalla L.R. 61/81)
- **ARPA Provinciale** (sempre)
- **A.S.P.7**(quando necessario).
- **Soprintendenza BB.CC.AA.** (quando necessario).
- **Ispettorato Ripartimentale Foreste** (quando necessario).
- **Genio Civile** (quando necessario).

Le specifiche della documentazione tecnica sono riportate al successivo art. 10.

In caso di mancata emissione di un motivato provvedimento negativo, con il decorso del termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza si forma il silenzio-assenso, sempre che il suddetto termine non sia stato interrotto dalla richiesta di documentazione integrativa formalizzata entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza. Il nuovo termine decorrerà dalla ricezione della documentazione integrativa richiesta.

Il diniego dovrà essere formalmente espresso nei termini sopra indicati ai sensi dell'art. 87 comma 6 del Codice.

Il termine per l'inizio effettivo dei lavori di installazione degli impianti non può superare i dodici mesi dal rilascio dell'autorizzazione o dalla formazione del relativo diritto per silenzio-assenso.

Art. 10 - DOCUMENTAZIONE TECNICA

Ai fini dell'installazione di un nuovo impianto radioelettrico o per qualunque modifica dei parametri costruttivi degli stessi, il soggetto richiedente deve presentare al Comune, oltre ad apposita istanza o DIA da redigere sull' apposito modello, la seguente documentazione :

N°	TIPO DI DOCUMENTO	Note
1	<i>Relazione con i contenuti di cui all' allegato 13 (mod. A o B) dell'art. 87 del "Codice delle comunicazioni elettroniche "</i>	
2	<i>Dichiarazione tecnico su prerogative professionali (titolo di studio ecc..)</i>	
3	<i>Documentazione fotografica dello stato dei luoghi prima e dopo l'intervento (tecnica del " rendering")</i>	<i>compresa una panoramica dal sito, con partenza da Nord e rotazione in senso orario di 360°, con superamento del punto di partenza, e con annotazioni indicanti punti particolari e comunque i quattro punti cardinali.</i>
4	<i>Descrizione delle misure da adottare per l'inaccessibilità del sito ai non addetti ai lavori</i>	
5	<i>Titolo di disponibilità (proprietà, locazione, comodato ecc..) completo di eventuali allegati</i>	
6	<i>Polizza assicurativa R.C. contro danni a persone o cose per almeno € 1.500.000,00</i>	
8	<i>Copia fotostatica documento di identità</i>	

La documentazione cartacea deve essere accompagnata da quella su supporto informatico.

ART. 11 - OBIETTIVI DI QUALITA' - RISANAMENTO

Il Comune si prefigge, per le proprie competenze, lo scopo di perseguire nel più breve tempo possibile una minimizzazione dei livelli di campo elettromagnetico, compatibilmente con la qualità del servizio e con le migliori tecnologie disponibili.

Nelle aree sensibili di tipo b) di cui all'art. 5 del presente regolamento, per gli impianti esistenti deve essere perseguito il raggiungimento degli obiettivi di qualità che verranno stabiliti dagli Enti competenti in accordo alla Legge Quadro.

ART. 12 - RISANAMENTO E RILOCALIZZAZIONE IMPIANTI

Il Comune promuove il risanamento degli impianti ai sensi della Legge Quadro e del D.M. 381/98

Qualora l'Amministrazione Comunale, avvalendosi delle sezioni provinciali ARPA o della A.S.P. ed, eventualmente, dell'ISPESL, riscontri livelli di campo superiori ai limiti e ai valori previsti dal Decreto Attuativo, ordina al gestore dell'impianto di attuare tutte le azioni di risanamento necessarie per l'immediata riconduzione ai limiti e valori stabiliti dal Decreto Attuativo nel rispetto dei criteri di riduzione a conformità riportati nell'allegato C) dello stesso Decreto Attuativo e nelle "linee guida" applicative del D.M. 381/98.

Le azioni di risanamento sono finalizzate, inoltre, al conseguimento degli obiettivi di qualità previsti per le "aree sensibili" di tipo a) e di tipo b) secondo le seguenti modalità:

a) per gli impianti esistenti nelle aree sensibili di tipo a) le azioni di risanamento comprendono tutte le misure atte a ridurre l'impatto visivo degli impianti attraverso opportune soluzioni tecniche proposte dai Gestori e accettate dal Comune.

b) per gli impianti già installati e regolarmente autorizzati nelle "aree sensibili" di tipo b) :

- i campi elettrici generati da impianti per telefonia cellulare devono raggiungere l'obiettivo di qualità nel più breve tempo possibile. A tal fine il Comune si impegna a trovare accordi con i gestori.

- I campi elettrici generati da tutte le altre sorgenti inquinanti disciplinati dalla Legge Quadro devono raggiungere l'obiettivo di qualità entro tre anni dalla pubblicazione del Decreto Attuativo.

c) per i nuovi impianti di telefonia cellulare il Comune, interpretando nel modo più cautelativo le indicazioni del punto b) rispetto ai tempi di raggiungimento degli obiettivi di qualità, si impegna a trovare accordi con i gestori per richiedere loro di utilizzare la migliore tecnologia disponibile sul mercato al fine di raggiungere immediatamente nelle "aree sensibili" l'obiettivo di qualità.

Gli impianti esistenti nelle aree sensibili di tipo a) che causano impatto visivo devono essere individuati dal Settore Urbanistica Comunale entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento e

devono essere mimetizzati o rilocalizzati entro i tre anni successivi alla scadenza da predetto termine.

L'Amministrazione quindi, per il tramite del predetto Ufficio, comunica ai Gestori l'elenco delle installazioni che dovranno essere mimetizzate o rilocalizzate entro i tre anni successivi dalla ricezione della comunicazione.

La modifica di tali impianti dovrà essere inserita nella pianificazione dei Gestori da sottoporre alla valutazione del G.T.V. secondo quanto previsto dal precedente art. 6 bis.

Qualora tale termine venisse disatteso si procederà alla revoca delle autorizzazioni concesse e si ordinerà la completa dismissione degli impianti con ripristino dello stato dei luoghi interessati.

Le azioni volte al risanamento degli impianti sono attuate a cura e spese dei titolari degli stessi e sono effettuate nei tempi e con le modalità disposte dal Comune.

Il Comune dispone la rilocalizzazione degli impianti quando:

- Gli impianti sono installati in aree identificate come non idonee dal Comune secondo quanto previsto dal vigente regolamento edilizio comunale ovvero nelle aree, su fabbricati, su immobili a destinazione residenziale dove non è consentita la localizzazione ai sensi del presente Regolamento comunale;
- E' accertata l'impossibilità di garantire il rispetto dei limiti e dei valori normativamente prescritti nonché degli obiettivi di qualità nelle "aree sensibili" attraverso le azioni di risanamento.

L'individuazione delle aree più adeguate alla nuova localizzazione avviene previa consultazione di tutti i soggetti pubblici e privati interessati, di cui all'art. 6 bis, nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali e tenendo conto dei criteri per la localizzazione degli impianti previsti dal presente Regolamento comunale.

Capo IV - Controlli e sanzioni

Art. 13 - ATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI

Il gestore degli impianti autorizzati dovrà comunicare, non oltre 30 giorni l'avvio degli stessi, la data di attivazione dell'impianto, sia *all'ufficio comunale competente (di cui all'art. 2 bis comma K punto 3)* sia al Dipartimento provinciale dell'ARPA, al fine di consentire i controlli ad impianto attivo secondo le competenze assegnate dalla Legge Quadro.

I risultati delle misurazioni dovranno essere confrontati con i dati di massimo utilizzo previsti nella relazione previsionale.

Indipendentemente dalle verifiche effettuate dall'A.R.P.A. sul rispetto dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione delle installazioni, il gestore ha altresì l'obbligo di produrre, a cura del tecnico o dei tecnici, incaricati alla direzione dei lavori oggetto del provvedimento, una certificazione, resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, di regolare esecuzione e perfetta rispondenza dell'intervento eseguito ai contenuti del provvedimento autorizzatorio relativamente a :

- . aspetti edilizio-urbanistici,*
- . statico - strutturali*
- . rispetto dell' obbligo di apposizione della targhetta identificativa, come previsto dal D.A. n. 111/Gab del 27/08/2008, della quale vengono, contestualmente, comunicati tutti i dati necessari.*

nonché l'avvenuta adozione, a cura del gestore, di tutte le misure di cautela relative sia alla limitazione dell'accesso delle zone esposte alle emissioni degli impianti che alla segnalazione adeguata dei possibili rischi.

Per le stesse finalità i gestori hanno l'obbligo, entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento, di produrre la certificazione di cui al precedente comma per tutti gli altri impianti riportati nel catasto di cui al precedente art. 7, pena la revoca del provvedimento di autorizzazione e la esecuzione dei provvedimenti conseguenti anche di carattere sanzionatorio.

Art. 14 - RESPONSABILITÀ E INADEMPIENZE

Gli obblighi derivanti dall'osservanza al presente Regolamento sono a carico dei responsabili tecnici dei singoli impianti o/e dei proprietari degli stessi.

Ogni gestore dovrà dotarsi di apposita Assicurazione R.C. contro danni alle persone ed alle cose, con un massimale di almeno € 1.500.000 annuale, rinnovabile fino alla disattivazione dell'impianto da consegnarsi, in copia, al Comune all'atto della

presentazione della documentazione di cui all'art. 10; tale assicurazione non esclude la responsabilità dei gestori per danni causati dalla gestione degli impianti per importi ulteriori o emersi successivamente al sopraindicato termine di un anno.

Nel caso di accertamento di installazioni o di condizioni di esercizio non conformi alle norme del presente regolamento, si provvederà alla disattivazione dell'impianto con spese a carico del proprietario o del titolare, all'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art.16 dandone comunicazione alle Autorità competenti.

L'impianto potrà essere riattivato solo a seguito di regolarizzazione accertata dalla Autorità di controllo, con le procedure previste dal presente Regolamento.

ART. 15 - FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO

Le funzioni di vigilanza e di controllo sono esercitate dai Comuni avvalendosi delle sezioni provinciali ARPA, della **A.S.P 7** ed, eventualmente, dell'ISPEL, in base alle rispettive competenze secondo quanto disposto dall'art. 14 della Legge Quadro.

In relazione alle modalità e alle finalità per lo svolgimento dei controlli si applicano gli articoli 15 della Legge Quadro e l'art. 213 del Codice.

Il controllo deve essere finalizzato a verificare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione previsti dalla normativa statale, degli obiettivi di qualità di cui al presente regolamento ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarato dal gestore al momento della richiesta dell'autorizzazione.

Oltre a quanto previsto dal comma 2 il Comune *stimola* gli Enti incaricati della funzione di controllo e vigilanza dei livelli di campo elettromagnetico emessi dagli impianti radioelettrici *perché venga attivata* una rete di centraline al fine di monitorare in continuo, 24 ore su 24, i limiti ed i valori di campo elettromagnetico definiti dal Decreto Attuativo.

Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale possono essere sottoposti a controlli iniziali, a campione o su segnalazione di Enti o cittadini, effettuati di norma su richiesta degli uffici comunali competenti (di cui all'art. 2 bis comma K punto 2 e punto 3) :

- dalla sezione provinciale ARPA***
- da tutti gli organi di Polizia Amministrativa e/o dalla Squadra Infrazioni Edilizie***

Il Comune garantisce, ***per le finalità della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e sue modifiche ed integrazioni*** l'accesso dei dati e delle misure a tutti i cittadini, su semplice richiesta e ***previo pagamento dei diritti di ricerca, visura e riproduzione ai sensi e con le modalità del Regolamento Comunale per l'accesso agli atti amministrativi, approvato con delibera del C.C. n. 115 del 22/12/1995***

In caso di superamento dei limiti e dei valori di campo elettromagnetico definiti dal Decreto Attuativo, il Comune impone ai gestori l'obbligo di riconduzione immediata ai rispetto dei limiti e dei valori previsti dalla normativa statale e regionale.

Art. 16 - SANZIONI

Le sanzioni amministrative sono previste dal presente Regolamento comunale in ottemperanza dell'art. 15 della Legge Quadro e dell'art. 214 del Codice.

Per dette sanzioni non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della Legge n. 689 del 24/11/1981.

L'inosservanza delle prescrizioni autorizzative dettate dall'Amministrazione Comunale è soggetta alla sospensione dell'autorizzazione da due a quattro mesi.

La persistente o reiterata violazione delle prescrizioni autorizzative dettate dall'Amministrazione Comunale dà luogo alla revoca dell'autorizzazione rilasciata, ed all'immediata cessazione dell'attività.

In caso di superamento dei limiti di esposizione previsti dal Decreto Attuativo, viene applicata la sanzione amministrativa prevista dalla Legge Quadro. L'Amministrazione Comunale diffida il soggetto inadempiente all'immediata riconduzione entro i limiti e valori normativamente fissati.

In caso di recidiva viene applicata la sanzione amministrativa prevista dalla *Legge Quadro* ed ordinata la cessazione immediata dell'attività con la revoca dell'autorizzazione.

Per le violazioni del presente Regolamento, qualora le stesse non siano previste e disciplinate da disposizioni di Legge o regolamentari, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 6 bis del Decreto Legislativo 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" del pagamento di una somma non superiore a 500 Euro.

Art. 17 - ESECUTIVITÀ

Le disposizioni del presente Regolamento entreranno in vigore a partire dalla data di esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione.